



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985 n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 3291 del 12.08.2016, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n.42/2004;

VISTA la L.R. n. 5 del 29.03.2017, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017;

VISTO il D.P.R.S. n. 3867 del 06.07.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n. 34 del 05.08.1967, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Messina il 15.05.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, la Fascia costiera nord dalla foce del torrente Annunziata (esclusa) alla foce del torrente Tono in agro di Messina;

ACCERTATO che la ditta Broccio Antonino e Cardillo Maria, ha eseguito nel comune di Messina, Località Granatari, foglio 44 particella 1931, la realizzazione di opere di recupero abitativo del piano cantinato, del sottotetto, la chiusura di verande con cambio di destinazione d'uso e la costruzione di una tettoia di pertinenza del fabbricato;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

VISTA la nota n. 3453 del 14.07.2006, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, che rientrano tra quelle di cui alle lett. a), b), c) comma 4 dell' art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, subordinandone il mantenimento al pagamento dell' indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 885 del 05.02.2016, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro zero, in quanto la stessa Soprintendenza ha dichiarato che detta costruzione non arreca pregiudizio al paesaggio tutelato, giusta parere prot. n. 3453 del 14.07.2006;

VISTA la scheda prot. n. 885 del 05.02.2016 relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 5.207,48 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia n. 3 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce in misura del 4,5% del valore d'estimo, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l' opera abusivamente costruita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato

DECRETA

